



Dalla fragilità al lavoro

una strategia per liberare il lavoro di persone e territori fragili

Perché occuparsi di inclusione al lavoro delle persone svantaggiate attraverso la cooperazione sociale/impresa sociale

Gli effetti dell'emergenza della diffusione del coronavirus mettono allo scoperto quello che è certamente uno dei principali nervi scoperti del nostro Paese, ovvero il difficile accesso al mondo del lavoro.

Il rallentamento del sistema produttivo è avvenuto in un contesto già precario, con un Pil sostanzialmente piatto da circa 10 anni e con un tasso di occupazione delle persone in età da lavoro del 59% (fonte Istat). Questo significa che eravamo di fatto già ben lontani dalla prospettiva di raggiungere l'obiettivo italiano del 67% di piena occupazione previsto dalla Strategia Europa 2020 della Commissione Europea (a fronte di un obiettivo europeo del 72,5%). Quindi già prima dello sconvolgimento sanitario, economico e sociale prodotto dal COVID-19 era inimmaginabile che il nostro Paese, secondo solo alla Grecia per bassi tassi d'occupazione, potesse colmare il gap occupazionale con gli altri paesi europei. Si evidenziava già allora la distanza tra chi è occupato e chi faceva fatica a trovare un'occupazione stabile, con una non diffusa e non piena partecipazione di tutte le fasce della popolazione e di tutti i territori al mercato del lavoro

Citiamo solo alcuni esempi.

- A fronte di un'occupazione dei giovani con alti tassi di istruzione (laurea e master), e (tralasciando per un attimo la qualità del lavoro) abbastanza in linea con gli obiettivi europei previsti, l'Italia sconta un tasso di non occupazione particolarmente elevato di tutti gli altri giovani; e vede un'esplosione dei Neet che pesano per oltre il 24% del totale della popolazione giovanile
- Lo stesso dicasi per l'occupazione femminile, per il quale l'Italia gode il triste primato di essere, ad eccezione di Malta, il Paese a far peggio. Ed ugualmente potremmo argomentare sulle sperequazioni tra le diverse aree geografiche (35 punti percentuali tra il territorio con più occupazione e quello più fragile), o tra le generazioni (circa 9 punti percentuali tra occupati anziani e giovani).
- La presenza, non più tollerabile, di un'economia sommersa che accresce le differenze tra le regioni e raggiunge tassi più alti proprio dove vi è più carenza di servizi, di debolezza del

sistema di integrazione socio - lavorativa e quindi di tutte quelle attività tipiche della cooperazione sociale

- La partecipazione delle persone fragili, delle persone svantaggiate alla produzione di Pil è ancora basso. Mentre è ancora elevato il numero di persone svantaggiate sostenute da meccanismi di welfare assistenziale, il che oltre ad appesantire la spesa pubblica, rischia di favorire la creazione di meccanismi di deresponsabilizzazione delle persone, sottraendole alla responsabilità ed al diritto di partecipare al Pil nazionale, oltre che alla produzione di un reddito personale.
- Le divergenze territoriali si risolvono ancora troppo spesso in un'economia sommersa che raggiunge tassi più alti proprio dove vi è più carenza di servizi, di debolezza del sistema di integrazione socio - lavorativa includendo molto spesso le attività tipiche della cooperazione sociale

Perché ripartire anche dagli ultimi

Per poter ripartire e rilanciare effettivamente il Paese, sarà necessario un forte impulso alle politiche per il lavoro, che non potranno pertanto fare a meno di ridurre la platea delle persone non occupate, poiché, come già evidente negli anni passati, la sola base occupazionale di una parte della popolazione e/o di una parte dei territori non potrà garantire il futuro della nostra collettività. E dobbiamo tener conto che la platea degli ultimi si sta sempre più ingrossando, per numero e per tipologia di deprivazioni.

D'altronde il debito pubblico crescente che ereditiamo ci imporrà di ridefinire le platee dei beneficiari dei servizi di welfare e ci chiederà uno sforzo più proattivo. Gli ultimi (in un'accezione lata che indica tutti coloro che non possono oggi decidere del proprio futuro) pertanto saranno nei prossimi anni la vera ricchezza del Paese. Poiché, a nostro avviso, sono un grande serbatoio di potenzialità e di energie che, se opportunamente liberate, possono aiutare loro stessi e noi tutti nel perseguire una strada rinnovata di progresso economico e di emancipazione sociale.

Una politica di sostegno dell'occupazione delle persone fragili (o degli ultimi) non è però ragionevole solo dal punto di vista del decisore politico, che certamente avrebbe vantaggi nel vedersi ridurre a pressioni del welfare assistenziale (e dell'assistenzialismo). Ma avrebbe impatti rilevanti nella stessa popolazione, nella vita stessa delle persone, nella loro visione di futuro, nelle famiglie, che potrebbero essere meno gravate psicologicamente ed economicamente, per non parlare poi degli effetti della natalità, dell'infrastrutturazione di servizi territoriali e reti di sostegno.

Quale apporto dalla cooperazione sociale/impresa sociale

In questi ultimi trent'anni la cooperazione sociale ha sperimentato che esiste la possibilità di inserire al lavoro persone svantaggiate e che ciò ha prodotto effetti ed impatti positivi, sui servizi territoriali e sulle comunità. L'impatto dell'inserimento lavorativo è però andato ben oltre la relazione tra servizi sociali, meno gravati dalle richieste di assistenza delle persone disabili, che nel frattempo avevano cominciato a lavorare, e le cooperative sociali. Perché anche gli stessi occupati, non solo gli svantaggiati, della cooperazione sociale, se questa forma d'impresa non fosse nata, probabilmente per buona parte si sarebbe potuta trovare in situazioni di difficoltà lavorativa, di precariato, di volontariato puro che, sebbene meritevole, non avrebbe consentito una effettiva emancipazione economica, oltre che, naturalmente, sociale.

Ad oggi abbiamo oltre 9.700 cooperative sociali e loro consorzi, e nello specifico le cooperative associate garantiscono il diritto al lavoro attraverso l'assunzione di più di 30.000 persone in situazione di svantaggio (come definito alla stessa legge 381/91 art. 4 comma 1).

Riteniamo che queste nostre associate rappresentino un elemento imprescindibile per la tenuta della coesione sociale del nostro Paese dando opportunità concrete di lavoro e cittadinanza a persone e famiglie che rischierebbero di esserne escluse, ricadendo nel circuito assistenziale o nell'anomia sociale.

Le cooperative sociali di inserimento lavorativo hanno garantito la dignità di una vita economicamente e socialmente autonoma alle persone più deboli della società italiana, a partire dalla storica esperienza della deistituzionalizzazione delle persone rinchiusi nei manicomi alla fine degli anni 70, continuano oggi a garantire lavoro "vero" a disabili fisici, sensoriali, psichici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti e ammessi alle misure alternative alla detenzione. Si tratta di attore la cui funzione principale è il reinserimento di risorse umane che il mercato altrimenti emarginerebbe ed è portatrice di quel know-how capace di rispondere anche alle fasce più problematiche di disoccupazione. La cooperazione sociale si rivolge anche a quelle persone che, pur non rientrando in categorie definite e facilmente censibili, subiscono processi di indebolimento e marginalizzazione a rischio di esclusione dal mondo del lavoro, come disoccupati di lungo periodo, immigrati all'inizio del proprio percorso migratorio, adulti soli con figli a carico, lavoratori over 40 espulsi dal mercato del lavoro, fasce di svantaggio che all'uscita dalla crisi sicuramente risulterà molto più ampia.

Perché lavoro ed impresa sociale per una politica integrata

Pertanto non è singolare che sia il movimento della cooperazione sociale, un soggetto datoriale, a chiedere e proporre una politica del lavoro a sostegno delle persone svantaggiate (peraltro tale obiettivo è istitutivo della cooperazione sociale di tipo b) di cui all'art. 1. E non è nemmeno singolare che le richieste riguardino per un verso il mercato del lavoro, e per un altro il sostegno alle imprese sociali, perché è proprio dal mix di tali politiche che sono nati in Italia 300.000 posti di lavoro ed una rilevante occupazione delle persone svantaggiate.

1. Favorire una regolazione rapporti pa/impresa sociale più adeguata per l'inclusione lavorativa

- Allocare le persone svantaggiate dall'assistenza verso il lavoro

Al fine di contrastare le crescenti disuguaglianze sociali le PP.AA. adottino un completo e corretto utilizzo del art. 112 del D.Lgs. 50/2016 che favorisca concretamente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91, perseguendo tali finalità Comuni, Regioni, Città metropolitane, società da essi controllate e società concessionarie di servizi pubblici locali destinano una quota minima del 10% dell'importo complessivo annualmente previsto per la fornitura di beni e servizi, adottando per le procedure di affidamento il criterio di aggiudicazione previsto dal sopracitato art. 112 del codice appalti. Far sì che venga capillarmente recepito quanto specificato nell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal recente correttivo ovvero «(...) i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore».

Riaffermare e esplicitare le procedure per il corretto e diffuso utilizzo delle convenzioni ex art. 5, comma 1 della legge 381/1991 così come già specificato nelle Delibere ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016. Riguardo al tema dell'affidamento di servizi con gli strumenti normativi sopra descritti

prevedere un confronto di mercato trasparente escludendo il principio della rotazione forzata, così come indicata in alcuni punti del Codice stesso, in quanto ostacola la corretta e qualitativa gestione dei precorsi di inclusione lavorativa con persone svantaggiate, per i quali riteniamo che, in ragione proprio della loro peculiarità, vadano effettuati investimenti e programmazione di medio/lungo periodo che invece la rotazione forzata inficia.

2. Sostegno agli inserimenti lavorativi

- Inserimenti lavorativi e convenzioni

Sostenere l'inserimento lavorativo effettivo delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro. A tal proposito si propone di raddoppiare il valore delle sanzioni di cui al Decreto legislativo 185/2016 e, nel caso in cui l'obbligo di assunzione di persone con disabilità risulti inevaso, vincolare i fondi derivanti da tali sanzioni all'implementazione di ulteriori progetti di inserimento lavorativo anche premiando e sostenendo le convenzioni di cui alla legge 68/99 e di cui all'art. 14 della legge 276/2003 siglate tra imprese profit e cooperazione sociale.

- Credito d'imposta sperimentale per l'inclusione delle persone fragili

Sostenere sperimentalmente, con credito d'imposta temporaneo, l'inserimento delle persone fragili nel mondo del lavoro.

- Ristoro economico

Nel caso in cui l'azienda in obbligo si trovi nelle condizioni di dover sospendere o ridurre la commessa a causa delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica CODIV-19:

Riconoscere alle Cooperative Sociali sottoscrittrici di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate ai sensi dell'ex Art. 14 del D.lgs 276/03, una quota dei costi sostenuti in tutto il periodo di sospensione degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ed ai sensi dell'Art. 40 del Decreto Legge 18/2020 oltre all'accesso, ai sensi del Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto Legge 18/2020 agli ammortizzatori sociali per i lavoratori direttamente coinvolti.

3. Fondi europei nuova programmazione: accelerare la spesa, coinvolgere, snellire le procedure per includere presto e bene

- Innovazione sociale e coprogrammazione

Il regolamento europeo di utilizzo dei fondi strutturali all'art. 13 consente in casi di innovazione sociale di presentare progetti alle istituzioni competenti. Tale disposizione può essere automaticamente collegata, nella sua fase applicativa, alle disposizioni del codice del Terzo Settore, nello specifico all'articolo 55, consentendo conseguentemente che l'utilizzo dei fondi europei della nuova programmazione possa essere azionato in tal modo (e non solo) dentro la declinazione dell'asse "Europa più sociale" rispetto al tema dell'inclusione socio-lavorativa.

- Partenariato economico sociale territoriale

Rendere strutturale in sede di programmazione territoriale a valere sui fondi strutturali in coinvolgimento stabile e codificato del partenariato sociale ed economico. Tale richiesta può essere promossa dalle istituzioni nazionali.

Conseguentemente, fare sistema tra i diversi soggetti pubblici responsabili al fine di realizzare concretamente la programmazione, in specifico nelle politiche di coesione sociale in quanto presupposto necessario e indispensabile per rendere le procedure di programmazione trasparenti

ed efficaci, per l'attivazione e la reale partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese sociali ai Piani di zona previsti dall'art. 19 della l. 328/2000. Questa previsione contenuta chiaramente nel Codice del Terzo Settore è essenziale in quanto la reale partecipazione attiva e la collaborazione tra enti locali e terzo settore sono un mezzo efficace sia per la risposta ai bisogni dei cittadini, sia per evitare distorsioni e fenomeni di corruzione.

4. Sostegno all'impresa sociale ed alla cooperazione sociale

La cooperazione sociale ha in questi anni incrementato il lavoro a tassi straordinari e ben sopra la media delle altre forme d'impresa. C'è ancora spazio affinché tale incremento possa aumentare e c'è la possibilità che lo stesso percorso possa farlo l'impresa sociale. Per tale ragione, anche in considerazione che il lavoro è la quasi totalità delle voci di costi di tali imprese, che sono labour intensive, può essere importante sostenere processi di start up e consolidamento attraverso:

- Rimodulazione Fondo Impresa Sociale

Pertanto proponiamo le seguenti modifiche:

Eliminare l'intermediazione degli istituti bancari. Tale farraginosità ha prodotto ritardi temporali importanti.

Stipulare una convenzione tra Invitalia e CFI. Entrambi sono soggetti istituzionali. CFI nello specifico ha tutte le caratteristiche per sostenere un'accelerazione della domanda e per contribuire, con fondi propri, a rendere più appetibile l'offerta.

L'offerta dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- Capitale rimborsabile 65%
- Capitale non rimborsabile 35%
- Sostegno alla capitalizzazione (tramite la convenzione con CFI) attraverso una partecipazione di minoranza decennale che raddoppia il capitale versato dai soci.

Vanno poi superati i limiti ulteriori sopra menzionati del de minimis, della lentezza delle procedure. Va posta l'attenzione allo start up ma anche ai consolidamenti aziendali.

Va attenzionata inoltre la necessità che tale misura sostenga con attenzione anche le reti consortili, le imprese che hanno in corso processi di fusione o di fusione per incorporazione e tutte quelle operazioni che tendono ad irrobustire l'operatività delle imprese sociali.

- Estendere a tutte le cooperative e imprese sociali di inserimento lavorativo le misure di sostegno finanziario adottate a favore delle Pmi.

- Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Al fine di sostenere l'innovazione delle imprese sociali e delle cooperative sociali affinché le stesse possano sviluppare e attività di interesse generale che il legislatore chiede di perseguire tramite il decreto 112/2016 e la legge 381/91 sarebbe opportuno istituire un credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Tale misura non è nuova. Ha riguardato tutte le imprese italiane (riferimenti normativi: è stata già introdotta con Decreto legge n. 145 del 23/12/2013 (art. 3) sostituito poi dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (art. 1, comma 35) e modificato dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (art. 1, comma 15 e 16)).

Potrebbe essere riproposta nello specifico anche solo per le imprese sociali in considerazione della necessità di sostenere le innovazioni nelle attività di interesse generale che il legislatore attribuisce loro tramite il decreto 112 e la 381/91.

5. Misure relative ai contratti in essere affidati alle coop b ed alle imprese sociali di inserimento lavorativo.

Al fine di sostenere e dare continuità lavorativa alle persone in condizione di svantaggio, prevedere per tutti i contratti in essere con pubbliche amministrazioni la proroga almeno a fine 2021, e – sempre per un periodo limitato – l’obbligo di utilizzare nella scelta dei gestori dei servizi di welfare modalità dall’appalto appropriate all’implementazione della qualità dei servizi e del lavoro.

6. In piano straordinario per pagare i debiti pregressi della pubblica amministrazione per servizi resi.

I servizi di interesse generale, sia in appalto sia in affidamento, scontano, in alcune aree del Paese, anche 24, a volte 30 mesi di pagamento, sebbene la normativa nazionale imponga tempi più celeri. L’Italia, che ha un’infrazione europea per il mancato rispetto della direttiva europea specifica, è necessario che predisponga urgentemente un piano per garantire il pagamento celere dei servizi resi.

Tale piano può essere organizzato attraverso:

- La compensazione automatica tra crediti e debiti dei soggetti gestori con la p.a. a tutti i livelli sia per quanto concerne tasse, imposti e contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti;
- l’utilizzo di Cassa Depositi e Prestiti, sia nella forma di anticipi finanziari diretti verso gli enti pubblici che nella forma di garanzie da prestare per gli anticipi bancari a cui gli stessi enti potranno accedere per saldare i loro debiti.